

Codice A1606C

D.D. 13 aprile 2022, n. 153

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Intervento: Ampliamento fabbricati azienda agricola con realizzazione di nuovo paddock, tettoia aperta e rifacimento parte della copertura, via Motetto 6, F. 6 mapp. 1005, 1061. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 153/A1606C/2022

DEL 13/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Ampliamento fabbricati azienda agricola con realizzazione di nuovo paddock, tettoia aperta e rifacimento parte della copertura, via Motetto 6, F. 6 mapp. 1005, 1061. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Signor *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e Paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46

comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/51/2022A/A1600A

Rif. n. 5494/A1610B del 19/01/2022

Rif. n. 16209/A1606C del 10/02/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Rifreddo (CN)**
Intervento: Ampliamento fabbricati azienda agricola con realizzazione di nuovo paddock,
tettoia aperta e rifacimento parte della copertura, via Motetto 6, F. 6 mapp. 1005, 1061
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Rifreddo (CN) in data 19/01/2022, con nota prot. n. 13 del 14/01/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione allegata all'istanza che contiene una disamina degli aspetti paesaggistici di cui al D.P.C.M. 12/12/2005,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC, dal Comune di Rifreddo (CN), in data 10/02/2022 prot. 16209, con nota prot. 369 dell'8/02/2022,

considerato che gli interventi previsti consistono nell'ampliamento dei fabbricati dell'azienda agricola, collocata sul basso versante collinare in una zona caratterizzata da insediamenti sparsi a destinazione agricola e abitativa, con realizzazione di nuovo paddock-tettoia aperta per animali in aderenza alla stalla esistente, di tettoia aperta per ricovero scorte agricole e nel rifacimento parte della copertura di porzione di tetto in lastre di fibrocemento esistente con altre in lastre di lamiera ondulata, in via Motetto 6, F. 6 mapp. 1005, 1061,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello*" avente per oggetto la tutela del Monte Bracco e dei centri posti a corona del rilievo al fine di salvaguardarne la panoramicità, la varietà paesaggistica e le visuali verso la Rocca di Cavour, il Saluzzese e il Monviso, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

ritenuto che le opere proposte in ampliamento agli edifici dell'esistente azienda agricola, essendo in contiguità con l'edificato esistente del quale sono riproposti caratteri tipologici e materiali costruttivi, non compromettendo aree integre circostanti sia dal punto di vista della leggibilità sia della riconoscibilità degli elementi identitari e scenico-percettivi del paesaggio rurale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la parete laterale sul prospetto ovest sia rifinita con cromie scure che garantiscono un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza autorizzazione paesaggistica ordinaria.pdf.p7m
2	<i>Relazione con contenuti Paesaggistici</i>	Testo di accompagnamento (Tavola sostitutiva).pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico_ Planimetria</i>	Tavola 01 - Planimetria particolare.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - situazione esistente</i>	Tavola 02 - Esistente.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	Tavola 03 - In progetto.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico</i>	Tavola 04P - Foto aerea ed estratti cartografici.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico</i>	Tavola 05P - Estratto cartografico con indicazione vincoli sovracomunali.pdf.p7m
8	<i>Documentazione fotografica e fotoinserimenti</i>	Documentazione fotografica e fotoinserimenti (Tavola sostitutiva).pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

Corso De Gasperi, 40 - 12100 CUNEO

urbanistica.nordovest@cert.regione.piemonte.it

E.p.c.

Comune di Rifreddo

Via Vittorio Emanuele II, 1 - 12030 Rifreddo (CN)

rifreddo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 19644 del 17/02/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **RIFREDDO - (CN)**
Classif. 11.100/GESP/51/2022A/A1600A - Ampliamento fabbricati azienda agricola con
realizzazione di nuovo paddock, tettoia aperta e rifacimento parte della copertura
Via Motetto, 6 (C.F. fg. 6 mapp. 1005, 1061)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/02/2022
protocollo entrata richiesta n. 2571 del 17/02/2022
RICHIEDENTE: [REDACTED]
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - *Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*
Pubblico
ALTRO CONTENUTO:

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'istanza in oggetto è relativa alle opere di "ampliamento fabbricati azienda agricola con realizzazione di nuovo paddock, tettoia aperta e rifacimento parte della copertura" siti presso Via Motetto n. 6 a Rifreddo (CN);

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i., in forza di ex D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, tra le cui prescrizioni specifiche – come riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – si richiama per attinenza con le opere in esame: "...Gli interventi di recupero dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale; in particolare devono essere conservate le coperture in lose esistenti. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato [...] Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale, o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale circostante; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista...";

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i., gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ma poiché il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008, la Regione agisce in via sostitutiva;



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c. 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato “[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, condividendo la prescrizione espressa dalla citata *Relazione*:

- *la parete laterale sul prospetto ovest sia rifinita con cromie scure che garantiscono un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.*

e a condizione che:

- con riferimento alle prescrizioni specifiche contenute nella “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” citata, la struttura portante in profilati di ferro zincati della nuova tettoia non sia lasciata a vista ma adeguatamente rivestita “..nel rispetto del modello tipologico [...] consolidato..”;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Simona Borla / FC



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N